

## Convenzione del 14/10/1985 n. 607

### **Titolo del provvedimento:**

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito concluso a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 17/11/1985)

### **art. 1**

Soggetti.

### **Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

L'Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

### **art. 2**

Imposte considerate.

### **Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono:

a) per quanto concerne l'Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne la Malaysia:

- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);

- le imposte supplementari sul reddito, e cioe' la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits tax); e

- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);

(qui di seguito indicate quale "imposta malaysiana").

2. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### **art. 3**

Definizioni generali.

### **Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Malaysia" designa la Federazione della Malaysia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Malaysia le quali, ai sensi della legislazione malaysiana concernente la piattaforma continentale, sono state o possono in futuro essere considerate come le zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Malaysia per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo e il sottosuolo marino adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"

designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Malaysia;

d) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti;

e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti;

f) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta malaysiana o l'imposta italiana;

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

i) il termine "nazionali" designa:

1) le persone fisiche che possiedono la nazionalita' o la cittadinanza di uno Stato contraente;

2) le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

j) l'espressione "autorita' competenti" designa:

1) per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze;

2) per quanto riguarda la Malaysia, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2 Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dello Accordo a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

#### art. 4

Domicilio fiscale.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:

- a) per quanto concerne l'Italia, una persona che e' residente in Italia ai fini dell'imposizione italiana; o
- b) per quanto concerne la Malaysia, una persona che e' residente in Malaysia ai fini dell'imposizione malaysiana.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

- a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente dal quale ha la nazionalita';
- d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

**art. 5**

Stabile organizzazione.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2 L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una fattoria o una piantagione;

g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ivi compreso il legname od altro prodotto forestale;

h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3 Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4 Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita in detto altro Stato attivita' di supervisione per piu' di sei mesi in connessione a lavori di costruzione, di installazione o di montaggio intrapresi in detto altro Stato.

5 Una persona che agisce in uno stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:

a) dispone nel primo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona si alimitata all'acquisto di merci per detta impresa;

b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un deposito di merci dal quale essa regolarmente preleva merci per la consegna per conto dell'impresa.

6 Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

7 Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controllo o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolta la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

**art. 6**

Redditi immobiliari.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati detti beni.

2 L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'espressione comprende altresì l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto forestale. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

#### art. 7

Redditi delle imprese.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti redditi sono attribuiti alla stabile organizzazione.

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piene indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Nessun reddito puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5 Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6 Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono modificate da quelle del presente articolo.

#### art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

#### art. 9

Imprese associate.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Allorche'

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o  
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,  
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi o gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi nei redditi o negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

**art. 10**

Dividendi.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.  
2 I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente della Malaysia sono imponibili in Italia in conformità alla legislazione italiana ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3 I dividendi pagati da una società residente della Malaysia ad un residente dell'Italia, il quale ne sia il beneficiario effettivo e sia assoggettato all'imposizione italiana per i dividendi stessi, sono esenti da qualsiasi imposta malaysiana che sia prelevabile su di essi in aggiunta all'imposta applicabile sui redditi delle società':

a condizione che il contenuto del presente paragrafo non pregiudichi in alcun modo le disposizioni della legislazione malaysiana ai cui sensi l'imposta sui dividendi pagati da una società residente della Malaysia dai quali è stata dedotta, o è stata considerata dedotta, l'imposta malaysiana, può essere rettificata in relazione all'aliquota d'imposta stabilita per l'anno di accertamento della Malaysia immediatamente successivo a quello il cui dividendo è stato pagato.

4 Se, dopo la data della firma dell'Accordo, La Malaysia dovesse modificare il metodo di tassazione del reddito e delle distribuzioni delle società mediante l'introduzione di un'imposta sulle società di capitali (per la quale non viene concesso alcun credito agli azionisti) e di un'ulteriore imposta sui dividendi, in tal caso l'imposta malaysiana applicabile ai dividendi pagati ad un residente dell'Italia non potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

5 Il contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con in quali sono stati pagati i dividendi.

6 Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di "godimento", da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili o ai redditi, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

7 Le disposizioni dei paragrafi 1,2,3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, possieda nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad essa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato in conformità della propria legislazione.

8 Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna

imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

**art. 11**

Interessi.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.  
2 Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell'Italia sono esenti dall'imposta malaysiana se il finanziamento od altro credito generatore degli interessi sia un finanziamento autorizzato od un finanziamento a lungo termine.  
4 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

5 Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

6 Le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli si ricollegghi effettivamente ad essa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato in conformita' alla propria legislazione.

7 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione.

8 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

**art. 12**

Canoni.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.  
2 Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento

dell'ammontare lordo dei canoni.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni autorizzati da natura industriale, che un residente dell'Italia, che ne sia il beneficiario effettivo, riceve dalla Malaysia, sono esenti dalla imposizione malaysiana.

4 Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso e la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, il termine non comprende i canoni ed altri compensi corrisposti per le pellicole cinematografiche o per le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

5 Le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, disponga nell'altro Stato contraente dal quale provengano i canoni di una stabile organizzazione e i diritti o i beni generatori dei canoni stessi si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente in conformita' alla propria legislazione.

6 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.

7 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto o di informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

#### art. 13

Utili di capitale.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2 Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3 Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

#### art. 14

Attivita' personali.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Salve le disposizioni degli artt. 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attivita' personali

**Convenzione del 14/10/1985 n. 607**

(comprese quelle professionali), sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali attività non vengano svolte nell'altro Stato contraente. Se le attività sono quivi svolte, le remunerazioni o i compensi percepiti a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività (comprese quelle professionali) personali svolte nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, una persona che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni o dei compensi non è sostenuto da una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3 Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

**art. 15**

Compensi e gettoni di presenza.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Nonostante le disposizioni dell'art.14, le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

**art. 16**

Artisti e sportivi.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Nonostante le disposizioni dell'art. 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo quali gli artisti di teatro, del cinema della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.

2 Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli artt. 7 e 14.

3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni od ai compensi derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato è finanziato, direttamente o indirettamente, interamente o sostanzialmente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale e statutario.

**art. 17**

Pensioni.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

**art. 18**

Funzioni pubbliche.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo



ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che:

I) abbia la nazionalita' di detto Stato; o

II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2 Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locali, sono imponibili soltanto in questo Stato a meno che la persona fisica abbia la nazionalita' e sia residente dell'altro Stato contraente.

3 Le disposizioni degli artt. 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

#### art. 19

Professori ed insegnanti.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Una persona fisica che, su invito di una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca per le quali e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.

#### art. 20

Studenti ed apprendisti.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:

a) in qualita' di studente presso una universita', un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,

b) in qualita' di apprendista industriale, commerciale o tecnico, o

c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio.

Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano i corrispettivi di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.

#### art. 21

Altri redditi.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

#### art. 22

Metodo per evitare la doppia imposizione.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2 Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malaysia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art.2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta malaysiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione, invece, sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3 Per quanto concerne la Malaysia, fatte salve le disposizioni della legislazione della Malaysia concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta malaysiana dell'imposta dovuta in un Paese diverso dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' delle disposizioni del presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi di fonte italia e' ammessa in deduzione dall'imposta malaysiana dovuta sugli stessi redditi, ma per un ammontare che non ecceda la quota d'imposta malaysiana attribuibile a tale reddito nella proporzione in cui lo stesso concorre a formare l'intero reddito assoggettato all'imposta malaysiana.

4 Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto Stato contraente, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore:

- a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'art. 10;
- b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'art. 11;
- c) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'art. 12.

#### art. 23

Limiti alle agevolazioni.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Quando il presente Accordo (con o senza altre condizioni) stabilisce che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta o sono tassati i detto Stato con un'aliquota ridotta, mentre ai sensi della legislazione vigente nell'altro Stato contraente tali redditi sono assoggettati ad imposizione per la parte del loro ammontare che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato o no per il loro intero importo, allora l'esenzione o la riduzione d'imposta da concedersi ai sensi del presente Accordo nel detto primo Stato si applica a quella parte del reddito che e' stata trasferita o ricevuta in detto altro Stato.

#### art. 24

Non discriminazione.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2 L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.

3 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.9, del paragrafo 8 dell'art.11, o del paragrafo 7 dell'art.12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente

dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5 Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone fisiche non residenti di detto Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che vengono accordate alle persone fisiche residenti.

6 Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

#### art. 25

Procedura amichevole.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione fiscale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'art. 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'.

2 L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soluzione appropriata fara' del suo meglio per regolare il caso per via amichevole composizione con l'autorita' competente dall'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3 Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4 Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

#### art. 26

Scambio di informazioni.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni cosi' ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorita' diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

**art. 27**

Funzionari diplomatici e consolari.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

**art. 28**

Rimborsi.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Le imposte riscosse in uno stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2 Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3 Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

**art. 29**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

1 Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro il completamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avrà effetto:

a) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1977 e nei successivi periodi di imposta;

b) in Malaysia:

con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.

2 Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

La presente disposizione non è intesa a limitare in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine a favore del residente dalla legislazione dello Stato contraente di cui esso è un residente.

**art. 30**

Denuncia.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non più tardi del 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui è entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato:

a) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili del periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

b) in Malaysia:

con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia

il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti. In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28 giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

#### Allegato

Scambio di note.

**Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che:

a) il prelievo su noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi del Cinematograph Film - Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata un'imposta sui canoni per le pellicole cinematografiche) non potra' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola;

b) se il Governo della Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive ad un'aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocita'. Il Governo della Malaysia comunichera', appena possibile, al governo italiano ogni nuovo accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento su tali canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione del governo della Malaysia della precedente proposta costituiscano un Accordo che formera' parte integrante dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione".

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in pari data dal seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che:

a) il prelievo su noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi del Cinematograph Film - Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata un'imposta sui canoni per le pellicole cinematografiche) non potra' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola;

b) se il Governo della Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive ad un'aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocita'. Il Governo della Malaysia comunichera', appena possibile, al governo italiano ogni nuovo accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento su tali canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione del governo della Malaysia della precedente proposta costituiscano un Accordo che formera' parte integrante dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione".

Ho inoltre l'onore di confermare che il Governo della Malaysia accetta la

proposta contenuta nella Nota di Vostra Eccellenza e concorda che essa e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Governi. Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.

### Protocollo

Protocollo aggiuntivo.

#### **Testo: in vigore dal 18/04/1986 con effetto dal 01/01/1977**

All'atto della firma dell'Accordo tra il governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni formeranno parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

- a) con riferimento all'art. 2, paragrafo 1 a), l'espressione "ritenuta alla fonte" designa le ritenute operate a titolo di imposta;
- b) con riferimento all'art. 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
- c) con riferimento all'art. 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae redditi dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili non e' assoggettata alle imposte locali sui redditi prelevate nell'altro Stato contraente;
- d) con riferimento all'art. 10, in conformita' della legislazione malaysiana, i dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia, comprendono i dividendi pagati da una societa' residente di Singapore che, per quanto concerne tali dividendi, si e' dichiarata residente dalla Malaysia, ma non comprendono i dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia che, per quanto concerne tali dividendi, si e' dichiarata residente di Singapore;
- e) con riferimento all'art. 11, paragrafo 3, la espressione "finanziamento autorizzato" o "finanziamento a lungo termine" a il significato che ad essa e' attribuito dalla sezione 2 (1) dell'Income Tax Act del 1967 della Malaysia (come modificato);
- f) con riferimento all'art. 12, paragrafo 3, la espressione "canoni autorizzati di natura industriale" designa i canoni, cosi' come definiti nel paragrafo 4, che sono autorizzati ad attestati dalla competente autorita' della Malaysia come corrisposti allo scopo di favorire lo sviluppo industriale della Malaysia e che sono dovuti da un'impresa interamente o principalmente impegnata in attivita' che rientrano in uno dei seguenti settori:
  - a) manifatturiero, di montaggio o di lavorazione;
  - b) delle costruzioni, di ingegneria civile o navale;
  - c) dell'elettricit , dell'energia idraulica, di fornitura di gas od acqua;
  - g) con riferimento all'art. 20, l'espressione "servizi resi" indica, per quanto riguarda gli studenti, le occupazioni a tempo ridotto;
  - h) con riferimento all'art. 22, paragrafo 4, gli interessi che sono esentati dall'impostazione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 3, in relazione ad un finanziamento autorizzato o ad un finanziamento a lungo termine, saranno considerati come esentati per un limitato periodo della durata di tale finanziamento;
  - i) con riferimento all'art. 24, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai nazionali dell'altro Stato contraente non residenti in detto primo Stato le agevolazioni personali, i rimborsi e le riduzioni d'imposta che per legge sono riconosciute soltanto ai nazionali di detto primo Stato o alle altre persone ivi specificate che non sono residenti in detto Stato;
  - j) con riferimento all'art. 24, paragrafo 3, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Malaysia di non concedere deduzioni per quanto riguarda interessi, canoni ed altri pagamenti sostenuti da una impresa se l'imposta corrispondente non e' stata prelevata in conformita' alla legislazione fiscale della Malaysia;
  - k) con riferimento all'art. 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa

## Convenzione del 14/10/1985 n. 607

con le procedure contenziose di ciascuno Stato contraente che devono essere state preventivamente instaurate entro i termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali;

1) le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 28 non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.